

Se il bisogno è continuativo le p.a. devono assumere

## Stop a incarichi reiterati

Stop agli incarichi esterni reiterati nel tempo dalle pubbliche amministrazioni. Secondo la Corte dei conti, la normativa vigente intende evitare che siano stipulati contratti per rispondere a fabbisogni permanenti delle p.a. e che la straordinaria

si traduca in un modus operandi sistematico. Se le esigenze dell'amministrazione che conferisce l'incarico dovessero perdurare, questa dovrà obbligatoriamente programmare i propri fabbisogni.

*Paladino a pag. 28*

## Niente proroghe sine die per gli incarichi

Stop agli incarichi esterni reiterati nel tempo. Infatti, la previsione contenuta nel testo unico del pubblico impiego, secondo cui gli incarichi esterni possono essere conferiti allo scopo di sopperire a esigenze di carattere non permanente e per le quali le pubbliche amministrazioni si trovino nell'effettiva impossibilità di fare ricorso alle risorse umane e professionali in servizio, intende evitare che siano stipulati contratti per rispondere a fabbisogni permanenti delle stesse p.a. e che la «straordinarietà» si traduca in un modus operandi sistematico. Ne consegue che nel caso in cui le esigenze dell'amministrazione che conferisce l'incarico dovessero perdurare, la stessa, in luogo di rinnovare «sine die» i contratti con personale esterno, dovrà obbligatoriamente programmare i propri fabbisogni di personale.

È quanto ha rilevato la Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti del governo e delle amministrazioni dello stato, nel testo della deliberazione n. 7 diffusa ieri con cui ha ricusato il visto e la registrazione di un contratto di prestazione d'opera professionale tra un'università e un soggetto esterno nonostante il professionista fosse in possesso dei requisiti culturali e che l'ateneo avesse svolto una procedura comparativa tra più potenziali soggetti, prima di affidare l'incarico.

Per la magistratura contabile nei casi in cui vi è una reiterazione temporale dell'oggetto dell'incarico (in questo caso anche dello stesso soggetto), viene dedotta la violazione dell'articolo 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, nella parte in cui prescrive la temporaneità degli incarichi esterni. È pacifico che l'affidamento a un soggetto esterno di attività, ancorché altamente qualificate, per le quali le pubbliche amministrazioni non possono far fronte con il proprio personale, deve rispondere a un carattere esclusivamente temporaneo che sia limitato e coerente con la durata del progetto. In pratica, ha sottolineato la Corte, tale affidamento rappresenta comunque un rimedio ecce-

zionale per far fronte a esigenze particolari e straordinarie dell'amministrazione conferente. Il legislatore, come detto, ha rimarcato tale natura nella disposizione di legge sopra evidenziata, allo scopo di evitare che vengano stipulati contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti delle p.a. e che la straordinarietà delle condizioni che portano a sottoscrivere un contratto di consulenza esterna, possa trasformarsi in un modus operandi sistematico piuttosto che di carattere eccezionale. Anche sotto il profilo di evitare che la reiterazione di incarichi possa tradursi in forme atipiche di assunzione, con la conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego e delle disposizioni relative al contenimento della spesa di personale.

Nel caso sotteso al vaglio del collegio, la prestazione contenuta nel contratto era già reiterata (da almeno otto anni) e legata a esigenze stabili dell'Ateneo. Pertanto, dopo un così lungo lasso di tempo è arduo pensare che si possa ancora parlare di eccezionalità della prestazione per poter legittimare l'incarico. Piuttosto, tali esigenze si ravvisano come ordinarie, tenuto conto che la p.a. in questo lasso di tempo non è riuscita ad individuare una soluzione idonea che sia stata in grado di evitare la stipula del contratto. In poche parole, una volta che le esigenze della p.a. siano perduranti, la stessa ha l'onere di ripensare e rimodulare i fabbisogni del personale in organico, anche con specifico riferimento all'aggiornamento e alla formazione dei profili professionali.

*Antonio G. Paladino*

